

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) **Resoconto di mercoledì 2 novembre 2005**

Mercoledì 2 novembre 2005. - Presidenza del presidente della X Commissione Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

Disposizioni per la tutela del risparmio.

C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni VI e X, nella riunione di mercoledì scorso, ha convenuto di avviare nella seduta odierna l'esame del disegno di legge in materia di tutela del risparmio. I lavori delle Commissioni dovrebbero proseguire nella giornata di domani e, ove necessario anche nella giornata di venerdì. L'esame del provvedimento da parte delle Commissioni dovrà comunque concludersi entro la settimana del 7 novembre, avendo la Conferenza dei Capigruppo fissato l'avvio dell'esame in Assemblea per lunedì 14 novembre. Prima di dare la parola ai relatori, desidera precisare come il lavoro che le Commissioni si apprestano a svolgere sia piena espressione della sovranità del Parlamento; ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia, riportate dagli organi di stampa, secondo le quali il parere formulato dalla Banca centrale europea in ordine al disegno di legge in materia di tutela del risparmio prevarrebbe sulla legislazione nazionale. Ritiene, invece, che il Parlamento sia pienamente legittimato a legiferare su una materia che non investe solamente profili di politica monetaria, ma attiene all'assetto istituzionale del Paese: è con tale consapevolezza che le Commissioni potranno lavorare proficuamente. Invita quindi i relatori a svolgere la relazione di competenza.

Ettore ROMOLI (FI), *relatore per la VI Commissione*, illustra il provvedimento in esame, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal Senato in seconda lettura, sottolineando che concentrerà la sua attenzione in particolare sugli articoli da 1 a 18, secondo quanto concordato con il relatore per la X Commissione, Saglia. Rileva come l'articolo 1 introduca nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alcune modificazioni riguardanti la nomina e i requisiti degli amministratori. In particolare, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, esso prevede l'elezione degli amministratori sulla base di liste, disciplina requisiti minimi di rappresentanza della minoranza e di presenza di membri indipendenti nell'organo d'amministrazione ed estende ai membri degli organi d'amministrazione i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo. Nella formulazione del nuovo articolo 147-ter del suddetto testo unico, il capoverso comma 2, introdotto dal Senato, prescrive che le votazioni per le elezioni alle cariche sociali debbano sempre svolgersi mediante scrutinio segreto. In merito rileva l'opportunità di valutare se l'impiego dello scrutinio segreto per le votazioni relative all'elezione dei titolari delle cariche sociali sia praticabile, evidenziando inoltre come la predetta modalità di voto renderebbe assai disagiata per le autorità di vigilanza accertare l'esistenza di operazioni di concerto o di patti aventi ad oggetto

l'esercizio del diritto di voto, per i quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dall'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. L'articolo 2 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con il decreto legislativo n. 58 del 1998, e nel codice civile alcune modificazioni riguardanti la composizione e i poteri dei collegi sindacali e dei corrispondenti organi di controllo. In particolare, sono dettate disposizioni sulla rappresentanza della minoranza nell'organo di controllo delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, sui limiti al cumulo degli incarichi, sui poteri d'informazione e di controllo del collegio e dei suoi componenti. L'articolo è stato modificato dal Senato con la soppressione della lettera *g*) del comma 1 del testo approvato dalla Camera. La lettera soppressa modificava l'articolo 152, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, consentendo all'organo di controllo la denuncia al tribunale nel caso di gravi irregolarità commesse dagli amministratori anche nel caso in cui esse non fossero suscettibili di recare danno alla società o a società controllate.

L'articolo 3 modifica il codice civile relativamente alla disciplina dell'azione di responsabilità; l'articolo apporta inoltre modificazioni di coordinamento al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In particolare, il potere di promuovere l'azione sociale di responsabilità è conferito anche al collegio sindacale, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti. Viene altresì ridotto a un quarantesimo del capitale il limite per il promovimento dell'azione di responsabilità da parte dei soci nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il Senato ha modificato il numero 2) della lettera *a*) del comma 1, che, novellando il quarto comma dell'articolo 2393 del codice civile, statuiva la revoca degli amministratori dall'ufficio anche nel caso di azione di responsabilità promossa dal collegio sindacale con voto unanime. Nel testo modificato è stata soppressa questa nuova ipotesi di revoca degli amministratori. Pertanto, la revoca consegue di diritto soltanto nel caso di azione di responsabilità deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di un quinto del capitale sociale. Il testo così modificato ha carattere meramente confermativo del disposto del vigente codice civile.

L'articolo 4 è stato approvato dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

L'articolo 5 introduce nel TUF norme volte a consentire, su richiesta di un *quorum* di soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Si prevede che la richiesta possa essere avanzata da soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. L'integrazione non è ammessa per materie su cui l'assemblea delibera su proposta, progetto o relazione degli amministratori. Il Senato ha modificato il termine per la pubblicazione delle integrazioni richieste dai soci, che, nel testo approvato dalla Camera, era stabilito in almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea. Il testo modificato stabilisce che delle integrazioni debba esser data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'articolo 6 introduce nel TUF un'apposita sezione volta a promuovere la trasparenza dei rapporti di controllo e collegamento tra società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante e società estere aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. In particolare, sono stabiliti criteri per l'individuazione degli Stati esteri i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria, e sono determinati gli obblighi delle società italiane che, rispettivamente, controllino società aventi sede in tali Stati, siano collegate ad esse o ne siano controllate. È prescritta in tutti i casi una relazione sui rapporti

intercorrenti fra esse. Qualora la società controllante sia italiana, è prevista inoltre l'allegazione dei bilanci delle controllate al bilancio della società italiana controllante, la sottoscrizione da parte degli amministratori di quest'ultima, il parere del suo organo di controllo e la revisione da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana. Sono disciplinati i poteri di controllo della CONSOB, le responsabilità e le conseguenti sanzioni. Il Senato ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del nuovo articolo 165-ter, riguardante l'ambito di applicazione della disciplina e le modalità d'individuazione degli Stati esteri che non garantiscono la trasparenza societaria, introdotto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria dal comma 1 del presente articolo. Al comma 1, il Senato ha corretto il riferimento alla nuova partizione introdotta nella parte IV, titolo III, capo I, del testo unico, sostituendo alla parola: «capo» la corretta denominazione di sezione. Al comma 2, riguardante le definizioni di controllo e collegamento agli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni, il Senato ha determinato la nozione di controllo, invece che mediante il riferimento all'articolo 2359 del codice civile, con il più omogeneo richiamo all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che, com'è rilevato nella relazione presentata dalle Commissioni all'Assemblea del Senato, contiene altresì una nozione di controllo più ampia rispetto a quella del codice civile. La nozione di collegamento rimane definita attraverso il richiamo all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile, in forza del quale sono considerate collegate le società su cui un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume tale quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Al comma 3, riguardante i criteri per l'individuazione degli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza delle società, il Senato, alla lettera a), ha modificato il criterio numero 4), che indica fra i tratti caratteristici di tali ordinamenti la mancanza di forme di controllo su atti costitutivi e statuti delle società, nonché sulle loro modificazioni successive, relativamente all'osservanza delle condizioni richieste dall'ordinamento medesimo per la costituzione di una società. Il Senato ha specificato che il controllo richiesto non dev'essere esercitato necessariamente da un organo amministrativo o giudiziario, così come previsto nel testo approvato dalla Camera, bensì da soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge. Al comma 4, che consente di determinare, mediante i decreti con i quali il Ministro della giustizia individua i predetti Stati esteri, criteri equivalenti a quelli enunziati nel comma 3, in relazione alle forme e discipline societarie previste negli ordinamenti stranieri, il Senato ha soppresso la qualificazione di «ulteriori», riferita ai suddetti criteri.

La modificazione sembra intesa a sottolineare l'esclusività del requisito dell'equivalenza dei criteri individuati mediante atto regolamentare rispetto ai criteri stabiliti in forma legislativa nel precedente comma.

Il Senato ha infine aggiunto tre ulteriori commi al nuovo articolo 165-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comma 5 consente di individuare, mediante i predetti decreti del Ministro della giustizia, nel novero degli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria, quelli in cui si rilevino carenze particolarmente gravi in particolare sotto tre profili. In primo luogo quando la struttura delle società, non preveda un organo di controllo, distinto dall'organo d'amministrazione o interno ad esso, dotato di adeguati poteri e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti soggettivi, ovvero non sussistano adeguate forme di pubblicità del bilancio d'esercizio e forme di controllo o di revisione contabile e idonee sanzioni penali per la falsificazione dei conti e dei bilanci. Il comma 6 attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il potere di stabilire, mediante regolamento, criteri in base ai quali alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea (articolo 119 del TUF) e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (articolo 116 del TUF) è consentito di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati i cui ordinamenti palesino carenze particolarmente gravi, secondo

quanto indicato al comma 5. Per la determinazione dei suddetti criteri debbono essere considerate le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria. Il fine della disposizione sembra essere quello di assicurare che la costituzione di società, controllate da parte di società nazionali, in Stati i cui ordinamenti siano connotati da grave opacità nell'ambito del diritto societario risulti sostenuta da effettive motivazioni economiche (ad esempio di carattere produttivo o commerciale). La limitazione alla libertà d'iniziativa economica, implicita nella disposizione, può giustificarsi in base all'esigenza di prevenire l'uso di società estere controllate come veicolo di operazioni poco trasparenti e potenzialmente lesive degli interessi degli azionisti, dei creditori e del mercato. Il comma 7 prevede che in caso d'inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6 la CONSOB possa denunciare i fatti al tribunale per l'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica la disciplina relativa al possesso di partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni bancarie nelle società alle quali esse hanno conferito l'azienda bancaria a seguito della trasformazione degli enti creditizi pubblici disciplinata dal decreto legislativo n. 356 del 1990, e nelle altre società non strumentali al perseguimento dei loro fini statuari. L'articolo modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, che disciplina in via transitoria la detenzione delle partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni, sostituendo il comma 3, riguardante la procedura per la loro alienazione dopo la scadenza del termine a questo fine previsto. Il citato comma 3, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che qualora la fondazione, scaduto il termine del 31 dicembre 2005, continui a detenere partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ovvero in altre società che non siano strumentali alla sua attività statutaria nei settori rilevanti, alla dismissione provvede, sentita la fondazione e anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza (ossia il Ministero dell'economia e delle finanze) nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato e all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

Il nuovo comma 3, come sostituito dall'articolo 7, stabilisce che dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie ovvero in altre società che non siano strumentali alla sua attività statutaria nei settori rilevanti, per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Queste disposizioni non si applicano alle fondazioni indicate al comma 3-bis (fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro e fondazioni con sedi operative prevalentemente situate in regioni a statuto speciale), che sono esenti dall'obbligo di dismissione.

Rispetto alla norma vigente, viene quindi meno la disciplina volta a realizzare - nei tempi, nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - l'alienazione delle partecipazioni che determinino il controllo nelle suddette società. Rileva come, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, il controllo sussista nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché, nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, numero 2), dello stesso articolo 2359 del codice civile, quando la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero la medesima ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori. Inoltre la norma ritiene sussistere il controllo in presenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti sopra descritti.

L'articolo 8, intervenendo sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB),

emanato con il decreto legislativo n. 385 del 1993, modifica la disciplina relativa alla concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti e alle obbligazioni degli esponenti bancari.

In particolare, vengono previste condizioni per le attività di rischio esercitate dalla banca in favore di determinate categorie di soggetti che sono in grado di esercitare influenza sull'amministrazione della banca stessa o sono ad essa comunque collegati. È altresì stabilito che le norme riguardanti le obbligazioni degli esponenti bancari si applicano anche alle obbligazioni di cui siano parte le società da essi controllate o in cui essi rivestano cariche o funzioni, ovvero le società appartenenti al medesimo gruppo.

Il Senato ha operato interventi modificativi e soppressivi sul testo approvato dalla Camera. La lettera *a*) del comma 1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 53 del TUB. Secondo il nuovo testo, le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per le attività di rischio nei confronti dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo ovvero dei soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo. Inoltre la nuova formulazione comprende i soggetti i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo. La norma riguarda altresì le società controllate da tali soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo. Sono soggette infine a tale disciplina le attività di rischio relative ad altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha esteso il potere regolamentare, prevedendo la determinazione di condizioni e stabilendo che esse si applichino a tutte le attività di rischio. Evidenzia come il testo approvato dalla Camera facesse riferimento, in luogo del concetto di condizioni, a quello di limiti, espressione interpretabile in senso esclusivamente quantitativo e con riferimento alla sola concessione di credito. Per quanto riguarda la determinazione dei soggetti cui si applica la disciplina, oltre ai detentori di partecipazioni rilevanti, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca e alle società da costoro controllate o presso cui questi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, il Senato ha incluso coloro che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione rilevante, detengono comunque il controllo della banca o della società capogruppo, coloro che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi d'amministrazione o di controllo della banca o della società capogruppo, nonché coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo non solo presso la banca, ma anche presso la società capogruppo; sono state altresì comprese le società controllate da questi ultimi e quelle presso cui gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

È invece venuta meno la disposizione che assoggettava alla disciplina qualunque soggetto in base alla mera partecipazione a un patto parasociale riguardante l'esercizio del diritto di voto. La lettera *b*), aggiunta dal Senato, introduce nello stesso articolo 53 gli ulteriori commi *4-bis* e *4-ter*, che rispettivamente stabiliscono i criteri in base ai quali la Banca d'Italia determina le predette condizioni per l'assunzione di attività di rischio e rimettono alla medesima l'individuazione dei casi in cui l'inosservanza di tali condizioni comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. In base al comma *4-bis*, le condizioni per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti indicati nel comma 4 sono determinate tenendo conto dell'entità del patrimonio della banca e dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta dal soggetto, nonché dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti di tali soggetti e degli altri soggetti ad essi collegati; la determinazione della nozione di soggetto collegato è rimessa alla Banca d'Italia. Il criterio da ultimo indicato sembra doversi intendere nel senso che viene in considerazione l'insieme delle attività di rischio in essere nei confronti del complesso dei soggetti

ivi indicati, e non di tali soggetti individualmente considerati. Il comma 4-ter attribuisce alla Banca d'Italia l'individuazione dei casi in cui il mancato rispetto delle condizioni prescritte comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. Evidenzia come la disposizione possa essere riferita, oltre che al diritto di voto, al diritto di nominare componenti degli organi sociali.

L'articolo 9 conferisce delega legislativa al Governo per la disciplina dei conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi. In particolare, è prevista la limitazione dell'investimento dei suddetti patrimoni in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti gestori o, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi da soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché, in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto gestore o con il suo gruppo. È inoltre prevista analoga limitazione all'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo del gestore per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. Il Senato ha precisato, al comma 1, che l'esercizio della delega legislativa non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È stato inoltre introdotto, con la lettera a) del comma 1, un criterio direttivo generale, in base al quale la disciplina introdotta deve tendere alla salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio. Alle lettere b) e c), riguardanti i limiti all'investimento nei casi in cui possono darsi conflitti d'interessi a causa delle relazioni fra il gestore del patrimonio e l'emittente o il soggetto collocatore dell'emissione, è stata modificata la determinazione dell'oggetto dell'investimento.

Il testo approvato dalla Camera faceva infatti riferimento agli investimenti in prodotti finanziari. Il testo modificato dal Senato restringe invece l'ambito di efficacia delle limitazioni agli investimenti da prevedersi nell'emananda disciplina sui conflitti d'interessi ai soli investimenti in titoli, ossia in rapporti i cui diritti patrimoniali siano incorporati in un documento (ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti finanziari previsti dal codice civile). Rimangono quindi esclusi dall'ambito della regolamentazione tutti gli investimenti che si realizzino mediante un contratto, quali, ad esempio, contratti a termine e derivati. Alla lettera g), che disciplina l'adozione delle disposizioni di attuazione, attribuendone il potere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), è stata aggiunta la specificazione che, relativamente alla disciplina degli OICR, tale disposizioni dovranno essere emanate d'intesa con la Banca d'Italia. Parimenti d'intesa con la Banca d'Italia, secondo la successiva lettera i) nel testo modificato dal Senato, la CONSOB eserciterà i poteri sanzionatori in caso di violazione.

L'articolo 10 introduce nel TUF disposizioni volte a regolare e prevenire i conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. In particolare, è contemplata la possibilità di prescrivere ai soggetti abilitati che determinate attività siano prestate da strutture distinte e autonome. Al comma 1, lettera a), il Senato ha sostituito il testo del capoverso 2-bis dell'articolo 6, comma 2 del TUF medesimo. La nuova formulazione attribuisce alla Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il potere di stabilire in quali casi, al fine di prevenire conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.

La disposizione determina nella finalità di prevenire i conflitti il criterio in base al quale le due autorità, d'intesa fra loro, dovranno predisporre la nuova disciplina. Tale disciplina prenderà in considerazione i servizi d'investimento nonché le altre attività svolte dal soggetto abilitato (banca o intermediario finanziario). Nell'ambito di queste, dovranno essere individuate le attività suscettibili di entrare in conflitto e determinati i casi in cui, per il fine predetto, tutte o alcune fra esse debbano

essere svolte da strutture distinte con garanzie di reciproca autonomia. Come è rilevato nella relazione delle Commissioni del Senato all'Assemblea, rispetto al testo originario viene meno, pertanto, la possibilità da parte dell'autorità competente di prescrivere che la prestazione dei servizi di investimento debba essere effettuata da società distinte. Il Senato ha altresì modificato la norma sanzionatoria prevista dalla successiva lettera b), collocandola nell'articolo 190 del testo unico, contenente le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.

La sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di violazione delle prescrizioni sopra illustrate o delle disposizioni generali o particolari emanate in base ad esse dalla Banca d'Italia, viene comminata nei riguardi dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso i soggetti abilitati. Il testo approvato dalla Camera prevedeva l'irrogazione della sanzione nei confronti dei soggetti abilitati, presupponendo l'esercizio successivo dell'obbligo di rivalsa secondo il procedimento sanzionatorio prefigurato dall'articolo 190 del testo unico, come riformulato in successivo articolo del presente provvedimento. Il Senato, non avendo condiviso tale riorganizzazione del procedimento sanzionatorio, ha ricondotto anche in questo caso la responsabilità direttamente a carico delle persone fisiche titolari delle funzioni di amministrazione, direzione o controllo. Inoltre, rispetto al testo approvato dalla Camera, rimane immutata la misura della sanzione pecuniaria, ma viene meno la sanzione accessoria della sospensione o della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento, ivi contemplata per i casi più gravi. L'articolo 11 interviene sull'articolo 2412 del codice civile e su alcuni articoli del TUF, modificando la disciplina relativa alla circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e agli obblighi informativi prescritti in caso di successivo trasferimento dei medesimi a investitori non professionali. Il comma 1 stabilisce che al computo del limite previsto dal primo comma dell'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte delle società (entro il doppio del capitale sociale) concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. Il Senato, lasciando immutata questa disposizione, ha previsto, per opportuno coordinamento, l'abrogazione del settimo comma dello stesso articolo 2412 del codice civile. Ricorda che il settimo comma dell'articolo 2412 del codice civile, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 310 del 2004, recante integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia, stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.

Il comma 2 reca varie modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, concernenti la circolazione di particolari categorie di prodotti finanziari attualmente non sottoposti a taluni obblighi di trasparenza. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, in sintesi, l'applicazione delle disposizioni in materia di offerta fuori sede a tutti i prodotti finanziari, anche diversi dagli strumenti finanziari, con la sola eccezione dei prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, nonché l'estensione delle norme sulla sollecitazione all'investimento (approvazione del prospetto, obblighi informativi, limiti agli annunci pubblicitari) e degli obblighi informativi previsti per gli emittenti di strumenti finanziari, non quotati ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante, anche ai prodotti finanziari emessi da banche e ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, ove siano qualificabili come sollecitazioni all'investimento. Inoltre era previsto, qualora strumenti o prodotti finanziari, collocati presso i soli investitori professionali in Italia o all'estero, quindi privi di prospetto, fossero ceduti a investitori non professionali, l'obbligo, a carico del cedente, di consegnare un particolare prospetto e comunque di garantire di solvenza, prestata

dall'intermediario, per un anno dalla cessione. Rileva come il testo come modificato dal Senato preveda ora l'applicazione delle disposizioni in materia di offerta fuori sede (limitazione dei soggetti che possono effettuare l'offerta, sospensione dell'efficacia del contratto per sette giorni e diritto di recesso, obbligo di avvalersi di promotori finanziari) a tutti i prodotti finanziari, anche diversi dagli strumenti finanziari, con l'eccezione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, per le quali è tuttavia prescritta la consegna del prospetto informativo, segnala come, in tale testo, il riferimento ai «prodotti finanziari» emessi da imprese di assicurazione divenga notevolmente più ampio.

Evidenzia infatti come nel testo approvato dal Senato il novero delle forme d'investimento finanziario che le imprese assicurative possono collocare presso il pubblico anche mediante offerta fuori sede, divenga più cospicuo ben oltre l'attuale limite dei prodotti qualificabili come prodotti assicurativi.

Sottolinea inoltre l'estensione delle norme sulla sollecitazione all'investimento (approvazione del prospetto, obblighi informativi, limiti agli annunci pubblicitari) anche ai prodotti finanziari emessi da banche e ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione (ove siano qualificabili come sollecitazioni all'investimento). Al riguardo ricorda che il vigente articolo 100, comma 1, lettera f), del testo unico esenta questi prodotti dall'applicazione delle norme sulla sollecitazione all'investimento.

Ricorda inoltre che il testo approvato dalla Camera prevedeva, nei casi di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, quando la sollecitazione all'investimento sia stata rivolta ai soli investitori professionali (articolo 100, comma 1, lettera a), del testo unico), l'obbligo, a carico dell'investitore professionale cedente nei confronti dell'acquirente che non sia investitore professionale, di garantire la solvenza dell'emittente, limitatamente alla durata di un anno dall'emissione, e ferma restando l'osservanza degli obblighi previsti a carico dei soggetti abilitati dall'articolo 21 del testo unico (diligenza, correttezza, trasparenza, prevenzione dei conflitti d'interesse e altre misure a salvaguardia dell'interesse del cliente). La disposizione fa salve le maggiori garanzie previste dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile nel caso di emissioni obbligazionarie eccedenti il limite del doppio del capitale sociale (garanzia di solvenza senza limite temporale da parte dell'intermediario). Tuttavia, la predetta garanzia non si applica se l'intermediario consegna agli acquirenti che non siano investitori professionali - anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi - un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB. Per la liberazione dal predetto obbligo di garanzia, spetta all'intermediario l'onere di provare la consegna del documento. La disposizione approvata dal Senato prevede altresì la riformulazione del comma 2 dell'articolo 118 del testo unico, mantenendo l'esenzione dagli obblighi informativi previsti per gli emittenti di strumenti finanziari non quotati, ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante, per gli strumenti finanziari non quotati emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni. Rispetto al testo vigente, viene meno l'implicito riferimento ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, che per altro possono ritenersi per loro natura soggetti a una diversa disciplina. Il comma 3 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria un nuovo articolo 25-bis, riguardante l'applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento dei servizi d'investimento anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. Il Senato ha specificato l'ambito di operatività della disciplina, individuando negli articoli 21 e 23 del testo unico le disposizioni applicabili alla sottoscrizione e al collocamento di tali prodotti.

L'articolo 21 del testo unico stabilisce che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisendo le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Essi devono, inoltre, organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo

da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento. I soggetti additati sono altresì tenuti a disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, nonché svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. È comunque ammesso che, nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possano, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

L'articolo 23 prescrive che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori siano redatti per iscritto e che un esemplare di essi sia consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. In caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È altresì nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico: in questi casi nulla è dovuto. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. L'articolo 12 conferisce delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE. Al comma 1, alinea, il Senato ha introdotto la clausola secondo cui il decreto legislativo delegato non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 13 introduce un nuovo periodo nell'articolo 116, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione è volta a disciplinare l'obbligo di pubblicizzare il tasso effettivo globale medio per le operazioni di finanziamento, computato ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto. Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, l'originaria indicazione del «tasso effettivo globale annuo» è stata modificata, riferendola al «tasso effettivo globale medio». L'articolo 14 novella diversi articoli del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), riguardanti principalmente i servizi d'investimento, la disciplina dei mercati, gli emittenti e la procedura sanzionatoria.

Il Senato ha apportato modificazioni alle lettere *g*), *h*), *o*) e *r*) del comma 1. La lettera *g*) novella l'articolo 114 del TUF (obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli emittenti quotati). Il numero 1) di tale lettera sostituisce un comma del citato articolo 114 del TUF. Fermo restando il contenuto di tale comma, già approvato dalla Camera dei deputati, la sostituzione viene riferita al comma 5, anziché 3, per tenere conto del nuovo testo dell'articolo 114 del TUF, introdotto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), in sede di recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

Il numero 2) della lettera *g*), che sostituisce il comma 8 del citato articolo 114 del TUF, è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. Il comma 8 dell'articolo 114 del TUF obbliga i soggetti che producono o diffondono ricerche e valutazioni riguardanti strumenti finanziari o loro emittenti e i soggetti che producono o diffondono altre informazioni, che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, a presentare l'informazione in modo corretto e a comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. La modifica che si propone ha lo scopo di escludere dal novero dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dal sopra illustrato comma 8 le società di *rating*, espressamente menzionate tra i soggetti obbligati dalla vigente formulazione del comma 8. La lettera *h*) novella l'articolo 115 del TUF, riguardante gli obblighi di comunicazione alla CONSOB da parte degli emittenti quotati. Il Senato ha soppresso il numero 3) di tale lettera, il quale, nel testo approvato dalla Camera, aggiungeva la lettera *c-bis*) alla

fine del comma 1 dell'articolo 115 del TUF. La disposizione soppressa attribuiva alla CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico, la facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti degli emittenti, dei soggetti che li controllano e delle società da questi controllate. Il titolo III del libro III del codice di procedura penale (articoli da 244 a 271) disciplina i mezzi di ricerca della prova, e in particolare le ispezioni delle persone, dei luoghi e delle cose (capo I), le perquisizioni personali e locali (capo II), i sequestri (capo III) e l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni (capo IV). La modificazione apportata dal Senato risponde a esigenze di coordinamento con il testo vigente dell'articolo 115 del TUF. Infatti, poteri analoghi a quelli già contemplati nel soppresso numero 3) sono stati attribuiti alla CONSOB dalla nuova lettera *c-bis*) dell'articolo 115, comma 1, del TUF, introdotta dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). La nuova lettera *c-bis*) prevede che la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico, può esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-*octies*, anch'esso introdotto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 62 del 2005. L'articolo 187-*octies* disciplina i poteri della CONSOB per l'accertamento delle violazioni alla disciplina sugli abusi di mercato e prevede, tra l'altro, che la CONSOB, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti, può, previa autorizzazione, se necessaria, dell'autorità giudiziaria, richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma, le registrazioni telefoniche esistenti, nonché procedere ad audizione personale, al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies*, ad ispezioni nonché a perquisizioni, nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La lettera o) dell'articolo 14, comma 1, modifica l'articolo 190 del TUF, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati, introducendo nel comma 2 una nuova lettera *d-bis*). Tale lettera estende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (pari a 516,46 euro) a lire cinquanta milioni (pari a 25.822,84 euro), prevista dal comma 1 dello stesso articolo 190 del TUF, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2 del TUF. Ricorda che la lettera o) dell'articolo 14, comma 1, approvata dalla Camera dei deputati, sostituiva integralmente il citato articolo 190 del TUF, adeguando la misura della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (da 1.000 a 125.000 euro) e rideterminando le modalità della sua applicazione. Il comma 1 dell'articolo 14, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, comprendeva anche una lettera r), che è stata soppressa nel corso dell'esame presso il Senato, in conseguenza delle modificazioni apportate all'articolo 190. Tale lettera r) novellava il comma 9 dell'articolo 195 del TUF, riguardante la procedura per l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni della disciplina degli intermediari e dei mercati, prevedendo che il mancato esercizio del prescritto diritto di regresso spettante alle società e agli enti nei confronti dei responsabili avrebbe comportato l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 190, comma 4, del TUF, nel testo modificato dalla lettera o) dell'articolo 14, comma 1, come approvato dalla Camera dei deputati. La soppressione della lettera r) appare dunque motivata da ragioni di coordinamento con le modifiche apportate dal Senato alla lettera o), la quale non sostituisce più l'intero articolo 190 del TUF, ma solo il comma 2. L'articolo 15 è stato approvato dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

L'articolo 16 riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette *stock options*), pratica diffusa anche come strumento di remunerazione aggiuntiva e come incentivo al conseguimento di risultati nella gestione o nell'impresa sociale. La disposizione stabilisce obblighi di informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori; attualmente, obblighi di informativa sono previsti dal regolamento emittenti della CONSOB. La disposizione, come modificata dal Senato, prevede che i piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio

di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate debbano essere approvati dall'assemblea dei soci. Nella versione precedente si faceva riferimento all'approvazione da parte della società, e non in modo specifico da parte dell'assemblea dei soci. Inoltre, viene ora specificata la nozione di società appartenenti al medesimo gruppo facendo ricorso alle nozioni di società controllanti e di società controllate. La norma modificata stabilisce che almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani le informazioni rilevanti devono essere rese pubbliche mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comma 3 del nuovo articolo 114-*bis* viene integrato con l'aggiunta di una lettera *b*), che demanda alla CONSOB il compito di definire, con proprio regolamento, oltre alle informazioni che devono essere fornite, anche apposite cautele volte ad evitare che i piani di attribuzione di azioni possano indurre comportamenti contrastanti con l'interesse sociale, in particolare, mediante una disciplina dei criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, delle modalità e dei termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, nonché dei limiti alla loro circolazione. L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concede ai mediatori creditizi, regolarmente iscritti nell'apposito albo, la facoltà di esercitare anche l'attività di mediazione e consulenza finalizzata al recupero dei crediti insoluti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. L'articolo 18 reca modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, intervenendo su alcuni articoli del TUF. L'articolo è stato modificato dal Senato alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del comma 1. La lettera *b*) sostituisce integralmente l'articolo 159 del TUF, il quale disciplina il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione. Il Senato ha apportato modifiche a tale nuovo testo limitatamente ai commi 1 e 4. Il comma 1 del nuovo articolo 159 stabilisce che spetta all'assemblea della società il potere di conferire l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato ad una società di revisione iscritta all'albo e di determinare il relativo compenso. È richiesto il previo parere del collegio sindacale. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva che il parere dell'organo di controllo fosse assunto all'unanimità e fosse vincolante. Ricorda che il vigente articolo 159 del TUF, al comma 1, prevede che l'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale, e che la stessa assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione. La formulazione adottata dal Senato riproduce sostanzialmente il testo vigente. L'ultimo periodo del comma 1, soppresso dal Senato, prevedeva inoltre che la CONSOB provvedesse d'ufficio al conferimento dell'incarico e alla determinazione del corrispettivo quando esso non fosse stato deliberato. La disposizione, attualmente prevista nel comma 6 del vigente articolo 159, non è riprodotta nel testo della novella (che disciplina il potere sostitutivo della CONSOB soltanto nell'ipotesi di nuovo conferimento conseguente a revoca del precedente revisore).

La nuova formulazione - secondo la relazione presentata dalle Commissioni del Senato all'Assemblea - tiene conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati [COM (2004) 177], la cui elaborazione è attualmente in corso da parte dell'Unione europea. Il comma 4 del nuovo articolo 159 stabilisce che l'incarico conferito alla società di revisione ha durata di sei anni, è rinnovabile una sola volta, e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Il testo approvato dalla Camera dei deputati stabiliva una durata minima dell'incarico di tre esercizi e massima di sei esercizi. Il rinnovo, che non era limitato ad una sola volta, poteva aversi anche in questo caso solo dopo almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico. La proposta di direttiva europea sulla revisione prevede che l'organo di revisione legale dei conti sia sostituito al

più tardi dopo sette anni e sia riammesso a partecipare alla revisione contabile della stessa società dopo un periodo minimo di due anni. Il Senato ha inoltre introdotto un periodo finale il quale stabilisce che, in caso di rinnovo (possibile, a quanto sembra, solo dopo tre anni dal precedente incarico) il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto. La lettera c) sostituisce il comma 1 dell'articolo 160 del TUF, relativo alle incompatibilità, con 8 nuovi commi (da 1 a 1-*octies*). Il Senato ha apportato modifiche ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 160 del TUF, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 160 del TUF elenca una serie di servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete, nonché le persone fisiche aventi relazioni qualificate con essa (soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo), non possono fornire alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Il testo approvato dalla Camera dei deputati comprendeva, tra le società che non possono ricevere i suddetti servizi, anche le società collegate con quella sottoposta a revisione. Tale previsione è stata soppressa nel corso dell'esame presso il Senato. Ulteriori modifiche sono state apportate all'elenco dei servizi che non possono essere prestati, in quanto, mentre il testo approvato dalla Camera comprendeva la prestazione di assistenza legale, mentre il Senato ha sostituito tale servizio con il più circoscritto servizio di difesa giudiziale. La lettera i) del nuovo comma 1-*ter* stabilisce che rientrano nell'elenco gli altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 160 del TUF. Il Senato ha specificato il potere regolamentare della CONSOB, stabilendo che il suo regolamento dovrà essere emanato in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione. Il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 160 del TUF integra la disciplina relativa all'incompatibilità delle società di revisione con prescrizioni relative alle persone fisiche le quali la esercitano. In particolare, sono previsti limiti temporali per l'esercizio continuativo dell'incarico di responsabile della revisione in relazione ai bilanci di una stessa società. Il Senato ha modificato la durata massima dell'incarico di responsabile della revisione, prolungandola da tre (come nel testo approvato dalla Camera) a sei esercizi sociali, corrispondenti alla durata di ciascun incarico di revisione, stabilita dall'articolo 159, comma 4, come modificato dalla precedente lettera b). Non è stata modificata la disposizione che vieta alla persona di assumere nuovamente lo stesso incarico - neppure per conto di una diversa società di revisione - se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Il divieto è esteso anche alla revisione dei bilanci delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo. La lettera e) del comma 1, novella l'articolo 162 del TUF, relativo alla vigilanza sulle società di revisione. Il Senato ha apportato una modifica al numero 2) della lettera e), il quale, sostituendo il comma 2 dell'articolo 162 del TUF, prevede che la CONSOB, nell'esercizio della vigilanza, stabilisca i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. La modifica ha riferimento alla recente emanazione del decreto legislativo n. 139 del 2005, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il quale, all'articolo 59, ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali sono soppressi e, a decorrere dalla medesima data, è istituito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al riguardo rileva come, poiché il nuovo Ordine sarà costituito e operante dal 1° gennaio 2008, fino a tale data sarebbe teoricamente impossibile acquisire il prescritto parere.

Stefano SAGLIA (AN), *relatore per la X Commissione*, si sofferma in primo luogo sull'articolo 19, frutto dell'approvazione di un emendamento governativo presentato al Senato, che incide sull'organizzazione e sull'attività della Banca d'Italia, segnalando che sulle previsioni recate da tale

disposizione è intervenuto il parere emesso dalla Banca centrale europea (BCE) in data 6 ottobre 2005.

Il comma 1 contiene un enunciato meramente ricognitivo dell'assetto di competenze e di rapporti esistente fra il livello nazionale e il livello europeo, dichiarando che la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE). Occorre ricordare in merito che il ruolo svolto dalle banche centrali nazionali (BCN) all'interno del SEBC si esplica sotto un duplice profilo: per un verso, le BCN, tramite la partecipazione dei rispettivi governatori al Consiglio direttivo della BCE, sono chiamate a co-determinare la politica monetaria all'interno dell'area dell'euro; dall'altro, alle BCN viene demandata, secondo una logica di decentramento, l'esecuzione delle operazioni deliberate nell'ambito del SEBC. Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. La natura pubblicistica dell'ente risulta peraltro già prevista dall'articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936, recante «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» (cosiddetta «legge bancaria»), che dichiara la Banca d'Italia, creata con legge n. 449 del 1893, «istituto di diritto pubblico». L'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, ribadisce che essa è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge n. 375 del 1936. Osserva al riguardo come l'individuazione della natura giuridica della Banca d'Italia risulti non semplice, stante la diversità delle funzioni svolte e la complessità del quadro normativo di riferimento. Lo stesso comma 2 prevede che la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sia detenuta dallo Stato, potendo la restante parte delle quote essere detenuta soltanto da altri enti pubblici. La struttura societaria della Banca d'Italia, di tipo privatistico, venne mantenuta inalterata dalla citata legge bancaria del 1936, che pure dichiarava la natura pubblicistica dell'Istituto e procedeva a una sua parziale nazionalizzazione. Il legislatore stabilì allora, infatti, che «ai fini della tutela del pubblico credito della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione», gli ex azionisti privati venissero rimborsati integralmente e che il capitale della Banca, pari a 300 milioni di lire interamente versato, e rappresentato da 300 mila quote di partecipazione nominative da Lit. 1.000 cadauna, potesse essere posseduto esclusivamente da Casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti di previdenza e di assicurazione. Rileva inoltre come il processo di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, che si è verificato nel corso negli anni '90 del secolo scorso ad opera del decreto legislativo n. 356 del 1990, abbia influito - di fatto - sulla titolarità delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Sulla modifica proposta dal comma 2, la BCE osserva nel proprio parere che «una volta data piena attuazione alla bozza di articolo, lo Stato sarà il partecipante di maggioranza, e forse quasi esclusivo, al capitale. Ai sensi dello statuto della Banca d'Italia, attualmente, i partecipanti al capitale nominano, in assemblee separate presso le sedi della Banca d'Italia, i tredici membri del Consiglio superiore, uno per ciascuna sede. Alla luce dei mutamenti nella composizione dei partecipanti al capitale introdotti dalla bozza di articolo, sarebbe utile chiarire e forse semplificare la procedura di elezione di detti membri. Inoltre, a seguito del cambiamento nella struttura dei partecipanti al capitale, sarà necessario rivedere il ruolo del Consiglio superiore, compresi gli aspetti relativi alla procedura per la nomina e la revoca del Governatore e degli altri componenti del Direttorio, conformemente all'articolo 14.2 dello statuto. Il comma 9 demanda a un regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo in esame. È altresì previsto che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 siano sospesi e vengano esercitati dallo Stato. Al riguardo, il parere della BCE segnala che «si dovrebbe valutare attentamente la compatibilità di tale attribuzione automatica dei diritti di voto allo Stato fino al trasferimento delle quote con le convenzioni internazionali e il diritto comunitario».

Il comma 10 reca una disposizione per la copertura dell'onere derivante dal riacquisto delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte dello Stato e di altri enti pubblici, il cui importo è valutato in 800 milioni di euro. Ricorda che attualmente le quote di partecipazione alla Banca d'Italia sono detenute in massima parte da banche e risultano iscritte nei rispettivi bilanci in base a criteri di valutazione diversi da istituto a istituto. Alla suddetta quantificazione di 800 milioni di euro si è pervenuti nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, adottando il criterio dell'attualizzazione del flusso futuro dei dividendi, secondo le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 settembre 2005, alla quale rinvia. Rispetto a tali indicazioni, la Commissione Bilancio del Senato ha ritenuto di adottare un criterio di attualizzazione basato sul tasso di uno *swap* ventennale, anziché trentennale, pervenendo così ad una quantificazione di 800 milioni di euro. Il comma 10 prevede che al suddetto onere si provveda mediante parziale utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fermi restando gli obiettivi di riduzione del debito pubblico; rimanda, in proposito, alla relazione tecnica presentata dal Governo al Senato. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, devono assicurare alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria. La finalità della disposizione è indicata nel migliore esercizio dei poteri attribuiti e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti all'Istituto. Ai sensi del comma 4, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, è tenuta ad operare nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Lo stesso comma 4 impone alla Banca d'Italia di riferire semestralmente sulla propria attività al Parlamento e al Governo. Il comma 5 dispone che gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia debbano avere forma scritta e debbano essere motivati. La disposizione richiama a tal fine quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, in tema di procedimento amministrativo. Il medesimo comma 5 prescrive inoltre che deve essere redatto apposito verbale delle riunioni degli organi collegiali, al fine di consentire la trasparenza e la sindacabilità del processo decisionale. Il comma 6 obbliga il Governatore ad acquisire il parere preventivo del Direttorio per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per i provvedimenti adottati su sua delega. Tale obbligo non si applica, tuttavia, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Il comma 7 prevede che il Governatore duri in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Si ricorda al riguardo che lo Statuto del SEBC richiede per i Governatori delle BCN una durata in carica di almeno cinque anni e che, attualmente, nell'ordinamento italiano, il mandato del Governatore della banca centrale non è soggetto a limiti di durata. Il Governatore può essere revocato dall'incarico mediante la medesima procedura prevista per la sua nomina, ossia con delibera assunta dal Consiglio superiore della Banca, in seduta straordinaria, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri. Secondo l'articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, il Governatore di una BCN può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze. La disposizione è divenuta efficace nell'ordinamento italiano in forza dell'ordine di esecuzione contenuto nell'articolo 2 della legge n. 454 del 1992, che ha autorizzato la ratifica del Trattato sull'Unione europea, con i 17 protocolli e atto finale, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992. Il comma 8 dispone l'adeguamento dello statuto della Banca d'Italia alle disposizioni contenute nell'articolo 19 entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni. Si prescrive inoltre che le istruzioni di vigilanza debbano essere adeguate alle disposizioni dell'articolo 19 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. L'articolo 20 dispone che le autorità pubbliche che vigilano, a vario titolo, sui mercati finanziari (la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) debbano individuare forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati altresì soppressi

l'originario comma 2 e il comma 3 dell'articolo, che prevedevano l'istituzione di un apposito comitato di coordinamento composto dal governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza, con il compito di definire modelli per lo scambio informativo e di curare la predisposizione di strumenti e archivi da utilizzare in comune. Il nuovo comma 2, come sostituito dal Senato, stabilisce che le forme di coordinamento realizzate a norma del comma 1 debbono prevedere la riunione delle autorità almeno una volta l'anno. L'articolo 21 è stato approvato dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera. L'articolo 22 prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza. Secondo le modifiche apportate al comma 1 nel corso dell'esame presso il Senato, le Autorità sopra richiamate possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza soltanto in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, non essendone quindi consentito l'utilizzo per scopi esorbitanti da tale finalità. A seguito delle modifiche apportate dal Senato al comma 2, è stato specificato che le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza - coperti, come già previsto, da segreto d'ufficio - devono essere da questo comunicati senza indugio ed esclusivamente alle autorità competenti.

L'articolo 23 è stato approvato dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di disciplina dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali da parte della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP. La modifica apportata nel corso dell'esame presso il Senato riguarda il comma 1, il quale prescrive, fra l'altro, che i procedimenti sanzionatori debbano essere svolti nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. L'articolo 25 reca disposizioni che incidono sulla ripartizione delle competenze fra le diverse autorità di vigilanza di settore in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione. Nel testo approvato dalla Camera, l'articolo trasferiva alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione. In conseguenza delle modificazioni apportate dal Senato, la disposizione prevede ora che tali competenze siano esercitate dai soggetti competenti secondo la normativa vigente d'intesa con la CONSOB. In particolare, la lettera b) del comma 1, modificando l'articolo 117, comma 8, del TUB, stabilisce che la Banca d'Italia eserciti d'intesa con la CONSOB le proprie competenze in materia di determinazione del contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione. Il Senato ha altresì soppresso la lettera d) del comma 1 dell'articolo 25, che, nella versione approvata dalla Camera, trasferiva alla CONSOB i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dall'articolo 128 del TUB. Il Senato ha poi sostituito il comma 2 dell'articolo 25 che, con riguardo al settore delle assicurazioni, riorganizzava la distribuzione dei poteri di vigilanza in materia di trasparenza tra l'ISVAP e la CONSOB. In particolare, la lettera c), nel testo approvato dalla Camera, trasferiva in toto alla CONSOB, in quanto ritenuto pertinente in modo esclusivo all'applicazione del principio della trasparenza, il potere - previsto dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita - di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto stabilito in via generale, qualora ciò risultasse necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente. In relazione ad altri aspetti, si prevedeva invece soltanto di estendere alla CONSOB i poteri informativi dell'ISVAP. Il comma 2, nella nuova formulazione, dispone che le competenze previste dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995 sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB, limitatamente ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I dello stesso decreto, costituiti dalle assicurazioni sulla durata della vita umana e le assicurazioni di nuzialità e di natalità connesse con fondi di investimento. Il comma

3 riguarda l'esercizio delle competenze in materia di trasparenza e correttezza relativamente alle forme di previdenza complementare. Il testo approvato dalla Camera apportava alcune modificazioni al decreto legislativo n. 124 del 1993, prevedendo che la previa comunicazione delle condizioni di polizza dei contratti assicurativi destinati a costituire forme pensionistiche individuali fosse rivolta alla CONSOB. Secondo le modifiche apportate dal Senato, il comma 3 prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), della legge n. 243 del 2004, siano esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Il medesimo comma 3 tiene ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990, nonché le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge n. 576 del 1982, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

In conseguenza delle modificazioni apportate dal Senato, è stato soppresso l'originario comma 4 dell'articolo 24, che, in relazione all'esercizio di tutte le competenze trasferite alla CONSOB, prevedeva che la stessa CONSOB disponesse dei poteri e applicasse le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti indicati. Il nuovo comma 4 (ex comma 5), nel testo approvato dal Senato, modifica l'articolo 1, comma 2, lettera *h*), della legge n. 243 del 2004, relativo alla revisione del sistema di vigilanza sulla previdenza complementare. Nei principi e criteri di delega a questo fine stabiliti, è stato soppresso il riferimento al perfezionamento dell'unitarietà della vigilanza nel settore della previdenza complementare. Il Senato ha inoltre eliminato la disposizione che abrogava il principio di delega dettato - per la riforma del sistema pensionistico - dall'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numero 2) della legge n. 243 del 2004.

L'articolo 26 trasferisce alle autorità di vigilanza sui mercati bancario, finanziario e assicurativo e sui fondi pensione alcuni poteri di autorizzazione all'esercizio di attività, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni attualmente spettanti al Ministro o Ministero rispettivamente competente. Le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato riguardano il comma 2. L'articolo 27, al comma 1, prevede, mediante il conferimento di apposita delega legislativa al Governo, l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori. Nel corso dell'esame presso il Senato si è innanzitutto provveduto a specificare che l'istituzione di tali procedure e del sistema di indennizzo viene prevista «in materia di servizi d'investimento». È stata poi integrata la previsione della lettera *a*) del comma 1, stabilendosi che per le procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, si debba tener conto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 5 del 2003. Con riguardo all'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, prevista dal comma 2, è stata dal Senato modificata la lettera *d*) di tale comma, sopprimendo la previsione del finanziamento del fondo anche con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate.

L'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca varie disposizioni in materia di personale della CONSOB. Ricorda al riguardo che l'articolo 9, comma 8, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla nuova disciplina in materia di abusi di mercato, ha aumentato di 150 unità (da 450 a 600) il numero complessivo dei posti della pianta organica della medesima autorità, prevedendo che alla copertura degli oneri si provveda mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994. Segnala inoltre che l'articolo 14 del disegno di legge finanziaria per il 2006, presentato dal Governo, prevede che, a decorrere dall'anno 2007, siano soppressi gli stanziamenti in favore della CONSOB a carico del bilancio dello Stato, e che a decorrere dall'anno 2006 al finanziamento delle attività dell'autorità si provveda mediante le contribuzioni del mercato di competenza, secondo le

quote fissate con decreto ministeriale. L'articolo 29 aggiunge un articolo 128-*bis* nel corpo del TUB. La norma dispone l'adesione dei soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo TUB a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

L'articolo 30 modifica gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, intervenendo - con un inasprimento delle pene - sulla disciplina dei reati di False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio.

Gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 sono stati approvati dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

L'articolo 37, riguardante la fattispecie dell'omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo, ha subito una variazione di mero carattere formale e di aggiornamento alle modificazioni che hanno interessato l'articolo 193 del TUF.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito un nuovo articolo 38 sulle abusive attività finanziarie, costituito da un unico comma, che modifica una disposizione del TUB.

L'articolo 39, che dispone l'aumento delle sanzioni penali e amministrative, ha subito una limitata modifica al comma 1, al fine di specificare che il raddoppio delle pene previste dal TUB, dal TUF, dalla legge n. 576 del 1982, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e dal decreto legislativo n. 124 del 1993, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, sia operato entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale (articoli 22-27). È stato inoltre inserito un nuovo comma 2, che apporta modificazioni al codice civile. Con riferimento alle fattispecie definite dagli articoli 2625 (Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori), 2635 (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese) e 2638 (Accettazione di retribuzione non dovuta), si prevede il raddoppio della pena quando tali fattispecie riguardino società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del TUF. Il comma 3 è stato modificato nel senso di stabilire espressamente che la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUB, dal TUF, dalla legge n. 576 del 1982, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e dal decreto legislativo n. 124 del 1993, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, abbia luogo limitatamente a quelle che non sono direttamente modificate dal provvedimento.

Per quanto concerne l'articolo 40, relativo alle sanzioni accessorie, la modifica apportata dal Senato riguarda l'aggiunta della lettera *f*), al fine di inserire, nel novero dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega legislativa conferita dal presente articolo, la precisazione secondo cui la competenza ad irrogare le sanzioni accessorie deve essere attribuita alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.

L'articolo 41 è stato approvato dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

L'articolo 42 stabilisce alcuni termini relativi agli adempimenti previsti dal presente progetto di legge.

Gli articoli 43 e 44 sono stati approvati dal Senato senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

Ettore ROMOLI (FI), *relatore per la VI Commissione*, integrando le considerazioni già svolte, sottolinea, con riferimento all'articolo 19, relativo al riassetto della Banca d'Italia, come la soluzione individuata circa il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione alla stessa Banca allo

Stato risulti sostanzialmente equilibrata, garantendo una adeguata tutela dell'indipendenza di tale organismo in termini più soddisfacenti di quanto non sarebbe possibile da parte di privati. Per quanto riguarda inoltre la remunerazione che sarà riconosciuta agli attuali titolari delle stesse quote di partecipazione, sottolinea come il meccanismo di calcolo del valore siano basate su valutazioni nel complesso condivisibili, rilevando come alcune dichiarazioni allarmistiche espresse in merito risultino a suo giudizio eccessive, in quanto in taluni casi tali quote potrebbero essere state iscritte a bilancio a valori non congrui. Per ciò che concerne le modifiche apportate dall'articolo 30 alla disciplina sulle false comunicazioni sociali, evidenzia come esse realizzino un complessivo peggioramento del testo, non tanto e non solo per quanto riguarda l'inasprimento delle pene previste, quanto, piuttosto, in merito all'introduzione di un elemento di incertezza nella determinazione della fattispecie, dal momento che l'eliminazione delle soglie quantitative al di sopra delle quali si applica la norma comporta il rischio di reintrodurre quegli elementi di incertezza nell'interpretazione della disposizione che erano emersi in precedenza e che il testo approvato dalla Camera eliminava.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) richiamandosi alle considerazioni svolte dal Presidente Tabacci circa la piena legittimazione del Parlamento a compiere le scelte di politica legislativa attinenti a tale importante materia, sottolinea come l'esame, in terza lettura, alla Camera, dei progetti di legge costituisca un'occasione importante per migliorare la qualità del testo. In tale prospettiva preannuncia quindi sin d'ora la presentazione di taluni emendamenti, volti, in uno spirito non ostruzionistico, a risolvere i numerosi aspetti problematici che si evidenziano nel provvedimento. Ritiene infatti che la Camera debba aprire su tali temi un dibattito approfondito, che tenga conto della discussione in corso nel Paese, citando a questo riguardo l'incontro dell'*Aspen Institute* che si terrà prossimamente su tale problematica, nonché le considerazioni svolte dall'ASTRID sulle questioni concernenti il riassetto della Banca d'Italia. A questo proposito ritiene particolarmente significative le dichiarazioni svolte dal Viceministro dell'economia Baldassarri, in occasione della recente Giornata del risparmio, il quale ha svolto una critica severa a taluni aspetti dei progetti di legge, rilanciando l'idea di una più radicale riforma del sistema delle Autorità di vigilanza sul settore finanziario fondata su un riparto di competenze per funzioni. Al contrario, non condivide le affermazioni del Ministro Alemanno, il quale ha addirittura ipotizzato il ricorso alla questione di fiducia per il mantenimento del testo approvato dal Senato. Passando al contenuto dell'intervento legislativo, rileva in generale come esso si dimostri nel complesso contraddittorio, rispondendo a logiche tra loro configgenti: mentre, infatti, talune disposizioni appaiono ispirate all'obiettivo di mantenere sostanzialmente immutati i poteri della Banca d'Italia, altre disposizioni appaiono formulate sull'onda delle gravi vicende che hanno coinvolto il settore del credito negli scorsi mesi estivi.

Per quanto riguarda taluni aspetti di merito, sottolinea in primo luogo come il provvedimento, a seguito della soppressione dell'articolo 14, relativo ai depositi giacenti presso le banche ed all'utilizzo di tali risorse per il finanziamento del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori previsto dall'articolo 27, comma 2, non contenga misure realmente efficaci per tutelare i risparmiatori coinvolti dalle recenti crisi finanziarie. A questo riguardo ricorda come, nel corso dell'esame presso le Commissioni al Senato era stata individuata una soluzione equilibrata in merito, ma che, successivamente, durante l'esame in Assemblea tale previsione era stata soppressa, rinviando tale intervento all'articolo 46 del disegno di legge finanziaria. Tale ultima disposizione risulta tuttavia assolutamente generica ed insufficiente, rinviando in modo del tutto indefinito ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attraverso le quali le risorse presenti presso i depositi giacenti possono essere utilizzate per ristorare i risparmiatori colpiti dai recenti scandali finanziari. In tal modo, dunque, il Governo finisce per realizzare un ulteriore raggio nei confronti di tali soggetti, ai quali viene fatta balenare la possibilità di un risarcimento per i danni subiti senza individuare risorse finanziarie e meccanismi applicativi atti a realizzare tale obiettivo. Tali considerazioni critiche devono del resto essere inquadrare nell'ambito

più complessivo delle scelte di politica legislativa operate dal Governo, il quale ha sostanzialmente bloccato l'esame al Senato dei provvedimenti in materia di *class action* e di istituzione di una Commissione di inchiesta su fenomeni Parmalat e Cirio, impedendo inoltre la discussione in Assemblea alla Camera delle proposte di legge volte al risarcimento dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine. Evidenza, a tal riguardo, come l'esigenza di incisivi interventi legislativi in materia sia riconosciuta da tutti gli schieramenti politici, ricordando la presentazione, anche da parte di esponenti di gruppi di maggioranza, di numerose proposte di legge ed atti di sindacato ispettivo su tali questioni. Sottolinea quindi il grave arretramento registratosi, nel corso dell'esame in Senato, sulla disciplina relativa ai conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, disciplinate dall'articolo 7, la concessione di credito in favore di azionisti delle banche, di cui all'articolo 8, ed i conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, regolati dall'articolo 10. Esprime altresì forti perplessità sulla previsione di cui all'articolo 7, il quale prevede il congelamento del diritto di voto, da parte delle fondazioni bancarie, relativamente alle partecipazioni azionarie nel capitale delle banche eccedenti il 30 per cento del capitale stesso, ricordando come tale previsione fosse stata valutata negativamente da parte della stessa maggioranza nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera. Rileva quindi il ritorno, da parte del Senato a soluzioni più arretrate rispetto a quelle individuate dalla Camera per quanto riguarda la ripartizione di funzioni tra la Consob e la Banca d'Italia, in capo alla quale sono state sostanzialmente mantenuti tutti i poteri attualmente attribuiti. Tale impostazione risulta tuttavia in contrasto con talune disposizioni introdotte a seguito alle vicende che hanno interessato il mondo bancario durante la scorsa estate, e che hanno indotto la maggioranza ad affrontare esplicitamente il tema del riassetto della stessa Banca d'Italia. Sotto quest'ultimo profilo sottolinea il grave stato di confusione nel quale versa il Governo, richiamando le affermazioni durissime espresse dal Presidente del Consiglio dei ministri e dagli ultimi due ministri dell'economia *pro tempore* nei confronti del Governatore della Banca d'Italia, le quali appaiono tuttavia in evidente contraddizione con le posizioni assunte da altri esponenti del Governo e con le iniziative completamente assunte in merito. Ritiene quindi che tale situazione pregiudichi la credibilità del Paese rispetto ai mercati ed alle istituzioni finanziarie internazionali, determinando un conflitto istituzionale assolutamente insostenibile. In quest'ottica non comprende le ragioni che hanno indotto il Governo a respingere, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'ordine del giorno presentato dai gruppi di opposizione in materia, preannunciando sin d'ora la presentazione, durante l'esame alla Camera, di una versione più aggiornata di tale atto di indirizzo. Con specifico riferimento all'articolo 19, rileva come taluni aspetti delle norme ivi contenute debbano essere ulteriormente precisate, ad esempio per quanto riguarda l'attribuzione di un carattere vincolato al parere preventivo del Direttorio della Banca d'Italia previsto dal comma 6; inoltre, ritiene necessario definire un regime transitorio che consenta di risolvere i problemi connessi all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di organizzazione della stessa Banca d'Italia. Auspica quindi che l'esame del provvedimento consenta di svolgere un dibattito approfondito sulle questioni ancora aperte, individuando soluzioni più equilibrate, ed evitando che le decisioni in merito siano assunte in sedi estranee all'ambito parlamentare, valorizzando a pieno il notevole lavoro svolto dalle Commissioni.

Alfiero GRANDI (DS-U) ricorda preliminarmente che, già in occasione della discussione del provvedimento da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera, aveva espresso forti critiche sia nel merito delle disposizioni recate che per l'eccessivo protrarsi dell'esame. Deve tuttavia rilevare come le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato abbiano ulteriormente peggiorato il testo all'esame delle Commissioni. In particolare, già il provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati, conteneva disposizioni inadeguate ad una effettiva tutela dei risparmiatori, e i tempi occorsi per la sua approvazione in prima lettura - diversamente da quanto frequentemente accaduto quando la maggioranza è stata chiamata ad approvare provvedimenti *ad personam* o di interesse della maggioranza - sono stati del tutto inadeguati alle esigenze di tutela dei risparmiatori, colpiti dagli scandali finanziari e incapaci di offrire certezze agli operatori economici

nel loro complesso. Osserva quindi come, anche in questa occasione, le logiche ed i rapporti di potere all'interno della maggioranza sembrano prevalere sulle necessità del sistema economico nazionale e sui bisogni dei cittadini più deboli, con inevitabili ripercussioni anche sul merito dei provvedimenti.

Emblematica appare la soppressione dell'articolo 14, che destinava ai risparmiatori danneggiati i depositi bancari giacenti. Tale previsione è stata inserita dal Governo nella Legge finanziaria per il 2006. Essa appare tuttavia scarsamente efficace ed eccessivamente generica, essendo la sua attuazione interamente rimessa a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, senza che ne siano definiti criteri e modalità di funzionamento. Per effetto dell'espunzione di tale norma dal testo in esame, il provvedimento - che, per sua natura, dovrebbe contenere disposizioni in favore e a tutela dei risparmiatori - appare sempre più lacunoso e incapace di fornire ai risparmiatori ed agli operatori del settore un quadro certo di riferimento. Diversamente da quanto osservato dall'onorevole Romoli, relatore per la VI Commissione, ritiene invece che le modifiche apportate dal Senato al titolo V del provvedimento, in materia di sanzioni penali ed amministrative, siano senz'altro migliorative del testo approvato dalla Camera in prima lettura. Al riguardo, rileva infatti come la normativa in materia di false comunicazioni sociali e di falso in bilancio appaia ripristinare la normativa previgente, per quanto la sua portata pratica risulterà notevolmente depotenziata dalla prossima approvazione della proposta di legge in materia di attenuanti generiche recante, tra l'altro, disposizioni in materia di prescrizione. In proposito, precisa infatti che, per effetto della riduzione del termine di prescrizione dei suddetti reati, nonché in applicazione del principio del *favor rei*, che impedisce l'applicazione di norme sfavorevoli nel caso in cui il processo penale sia in corso, la portata dell'innovazione appare decisamente limitata. Con riferimento alla disciplina della *corporate governance*, ritiene che il quadro normativo delineato nel corso dell'esame presso il Senato pregiudichi l'equilibrio che era stato definito alla Camera tra tutela delle minoranze, prerogative dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali. Ritiene poco convincente anche la soluzione contenuta nel titolo II in materia di conflitti di interesse, atteso che sono state espunte le disposizioni che definivano le incompatibilità nei rapporti tra banche e imprese. Giudica inoltre poco soddisfacente la soluzione recata dall'articolo 7, laddove limita il diritto di voto nelle assemblee delle società bancarie conferitarie in capo alle fondazioni bancarie. Al riguardo considera che tale limitazione del diritto di voto, la quale prescinde dalla partecipazione azionaria, sia poco coerente e non giustificata. Reputa altresì poco condivisibile la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 11, laddove si pone l'obbligo a carico dell'intermediario professionale che cede titoli a risparmiatori di garantire la solvenza dell'emittente limitatamente al periodo di un anno dall'emissione, eliminando addirittura tale obbligo nel caso in cui l'intermediario consegni un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB. Quanto all'organizzazione ed all'attività della Banca d'Italia, ritiene che il meccanismo introdotto non sia in grado di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'istituto dal Governo e dal Parlamento. Al riguardo, riterrebbe possibile ipotizzare una diversa configurazione della Banca d'Italia quale fondazione di diritto pubblico, istituita per legge, la cui indipendenza dovrebbe essere a suo giudizio garantita dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale, qualora essa assumesse rilevanza costituzionale.

Bruno TABACCI, *presidente*, nel ritenere comprensibile la configurazione della Banca d'Italia quale fondazione di diritto pubblico relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di politica monetaria, rileva come, in ordine alla vigilanza sul sistema bancario, essa eserciti funzioni di controllo analoghe a quelle espletate da altre autorità indipendenti, nel cui procedimento di nomina è coinvolto anche il Parlamento.

Alfiero GRANDI (DS-U) in riferimento alle osservazioni del Presidente Tabacci precisa che, a suo avviso, sarebbe infatti necessario un generale riordino delle autorità indipendenti, a garanzia della loro autonomia, anche nei confronti del Parlamento. Con riferimento alla Banca d'Italia, considerato

che appare prevalente la funzione di organo che concorre a determinare la politica monetaria su quella di vigilanza del sistema bancario, la sua qualificazione quale fondazione istituita per legge appare la più adeguata a tale funzione istituzionale. Con riferimento al nuovo statuto della Banca d'Italia e in particolare a quello che giudica un vero e proprio esproprio forzato delle quote di partecipazione al capitale della stessa ai danni delle banche azioniste a favore dello Stato, ritiene che esso sollevi numerose perplessità, anche in relazione alla stima delle quote di partecipazione, effettuata sulla base delle disponibilità esistenti presso il Fondo di ammortamento del debito pubblico, e non in ragione del loro effettivo valore.

Bruno TABACCI, *presidente*, invita il deputato Grandi a chiarire se, a suo avviso, il patrimonio della Banca d'Italia debba essere considerato di proprietà degli italiani ovvero delle banche azioniste.

Alfiero GRANDI (DS-U) pur propendendo, per tradizione politica, per l'idea che il patrimonio della Banca d'Italia non possa che appartenere a tutti gli italiani, ritiene necessario limitarsi ad una soluzione più moderata, che veda l'istituzione di una fondazione di diritto pubblico la quale dovrebbe avvalersi delle risorse della Banca d'Italia - non vincolate alle funzioni di politica monetaria - per acquistare dagli attuali proprietari le quote di partecipazione da essi detenute. Peraltro, le disposizioni relative al riordino della Banca d'Italia, inserite al Senato, suscitano evidenti dubbi di legittimità costituzionale e fanno sospettare che la reale intenzione della maggioranza sia stata quella costruire un meccanismo destinato a non trovare mai concreta applicazione.

Concludendo, osserva come, a due anni dallo scandalo Parmalat e in prossimità della scadenza della legislatura, l'attuale maggioranza appaia in difficoltà, anche per i tempi serrati del calendario parlamentare; ritiene quindi poco probabile, in tali condizioni, che si possa pervenire ad interventi migliorativi sul testo in esame.

Bruno TABACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.